



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI ROMA- SEZIONE XIV CIVILE**

riunito in Camera di Consiglio e così composto:

dott. Stefano Cardinali	Presidente
dott. Vittorio Carlomagno	Giudice
dott. Claudio Tedeschi	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso, depositato il 20.11.2023 da Di Fazio Italia, iscritto al n. 1590-2/2023 R.G.P.U. e volto alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale nei confronti di 'Servizi Italia 22 s.r.l.', con sede legale in Roma, in via dell'Airone n. 35, C.F. 16507371009;

-letto l'ulteriore ricorso depositato il 17.11.2023 da Sticca Donatella e volto ad analogha declaratoria;

-letto l'ulteriore ricorso depositato il 20.11.2023 da Luciano Concettina e volto ad analogha declaratoria;

-letto l'ulteriore ricorso depositato il 6.02.2024 da Pozzi Alessia e volto ad analogha declaratoria;

-vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che la società convenuta deve ritenersi assoggettabile a liquidazione giudiziale, tenuto conto della natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata, come anche statutariamente individuata e dettagliata;

-rilevato che, a norma dell'articolo 121 d. l.vo 12.01.2019 n. 14 (in seguito: CCII) grava, sul resistente, l'onere di provare il possesso dei requisiti qualificanti l'impresa minore ex art. 2 comma 1 lett. d) CCII non assoggettabile alla postulata declaratoria e che la società convenuta, sebbene ritualmente citata –con notifica degli atti introduttivi cui hanno proceduto, a seguito di ordine di rinnovo ex articolo 291 c.p.c., le ricorrenti Di Fazio Italia e Luciano Concettina ed attuato con deposito presso

la casa comunale ai sensi dell'art. 40 comma 8 CCII e che deve ritenersi bastevole per la corretta instaurazione del contraddittorio processuale anche quanto agli altri creditori istanti (v. Cass. 10.02.2021 n. 3189)- non costituendosi nulla ha dedotto e/o provato sul punto;

-rilevato, quanto al riscontro della legittimazione alla promossa azione, che le ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere creditrici, della società convenuta, dei seguenti importi:

-Di Fazio Italia di euro 2.752,28 oltre accessori in forza di ingiunzione giudiziale di pagamento del tribunale di Campobasso n. 290/2023 e la cui esazione, in difetto di spontaneo adempimento, non è stata possibile all'esito delle procedure di pignoramento mobiliare infruttuosamente esperite (all. 1 e 2 relativo fascicolo);

-Sticca Donatella di euro 1.255.55 oltre accessori in forza di ingiunzione giudiziale di pagamento del tribunale di Campobasso n. 288/2023 e la cui esazione, in difetto di spontaneo adempimento, non è stata possibile all'esito delle procedure di pignoramento mobiliare infruttuosamente esperite (all. 1 e 2 relativo fascicolo);

-Luciano Concettina di euro 2.512,26 oltre accessori in forza di ingiunzione giudiziale di pagamento del tribunale di Campobasso n. 291/2023 e la cui esazione, in difetto di spontaneo adempimento, non è stata possibile all'esito delle procedure di pignoramento mobiliare infruttuosamente esperite (all. 1 e 2 relativo fascicolo);

-Pozzi Alessia di euro 2.961,28 in forza di ingiunzione giudiziale di pagamento di questo tribunale n. 37155/2023 e la cui esazione, in difetto di spontaneo adempimento, non è stata possibile all'esito della procedura di pignoramento mobiliare infruttuosamente esperita (all. 1 e 2 relativo fascicolo);

-rilevato che con nota depositata il 2.01.2024 l'INPS, sollecitato ai sensi dell'articolo 42 CCII ha certificato, in danno della società debitrice, l'esistenza di debitoria previdenziale per complessivi euro 198.447,89 di cui euro 195.517,65 già iscritti a ruolo;

-ritenuto che gli evidenziati elementi comprovino legittimazione dei ricorrenti all'esperita azione ai sensi dell'art. 37 comma 2 CCII per essere creditori della convenuta in forza di rispettivi titoli giudiziali esecutivi e la sussistenza, a onere della stessa, di debitoria di certo eccedente la soglia legale minima di euro 30.000,00 ex art. 49 ultimo comma CCII;

-ritenuto che deve, inoltre, riscontrarsi la ricorrenza della condizione di insolvenza della debitrice, nell'accezione postulata dall'art. 2 comma 1 lett. b) CCII ed ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., tenuto conto: della pluralità e perduranza dei crediti e dell'esito infruttuoso delle procedure esecutive esperite; della carenza di sede, emersa anche nel corso di tali tentativi espropriativi oltre che all'atto della notifica degli atti introduttivi di questo giudizio e che deve ritenersi manifestazione di mancato esercizio di attività alcuna da cui trarre le risorse necessarie a fini solutori; dalla sua assenza al procedimento che non ha consentito di acquisire elementi utili a differente convincimento motivo;

-rilevato che il legale rappresentante della società debitrice è stato convocato innanzi al Tribunale per essere sentito sui fatti relativi al ricorso e che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 CCII non risulta essere stata proposta o pendente altra procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 2 comma 1 lett. m bis) CCII alla quale, in ipotesi, dover dare precedenza di definizione;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di 'Servizi Italia 22 s.r.l.', con sede legale in Roma, in via dell'Airone n. 35, C.F. 16507371009;

NOMINA

il dott. Claudio Tedeschi giudice delegato per la procedura;

NOMINA

Curatore l'avv. Sveva Cordopatri con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

#### AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

#### ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

#### STABILISCE

il giorno 1 ottobre 2024 ore 11,30 l'udienza per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

#### ASSEGNA

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le

modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

#### AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;

#### SEGNALA

al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

#### DISPONE

la prenotazione a debito del presente atto a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

#### DISPONE

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 giugno 2024

Il Giudice estensore  
dott. Claudio Tedeschi

Il Presidente  
dott. Stefano Cardinali

